

Nuove regole per l'apprendistato professionalizzante

Premessa

La disciplina contrattuale dell'apprendistato realizzata con i precedenti accordi (1997/1999) trovava fondamento nella legge del 1997 sostituita nel 2003 dalla nuova normativa. Il decreto legislativo n. 276/2003 ha modificato radicalmente la legislazione precedente in materia di apprendistato individuandone 3 tipologie: a) per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionalizzante. b) per il conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e apprendimento tecnico-professionale. c) per percorsi di alta formazione. L'accordo realizzato con Federmeccanica riguarda solo l'apprendistato professionalizzante.

I Punti importanti dell'intesa

- 1) Qualifiche conseguibili: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª categoria (nella precedente regolamentazione erano conseguibili solo 3ª e 4ª categoria).
- 2) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 29 anni (nella precedente regolamentazione era non inferiore a 16 anni e non superiore a 24/26 anni).
- 3) Le aziende che nei 24 mesi precedenti abbiano confermato a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendisti ne possono assumere altri (non si computano i contratti di apprendistato che non sono stati trasformati in misura pari a 4).
- 4) Durata, inquadramento e retribuzione: Il passaggio dalla retribuzione calcolata in % sui minimi contrattuali, alla retribuzione corrispondente all'inquadramento e alle categorie, ha il vantaggio di elevare il salario percepito dall'apprendista fin dall'inizio del suo inserimento in azienda. L'apprendista non potrà essere retribuito a cottimo. Le qualifiche conseguibili riguardano sia operai che impiegati.
- 5) Formazione formale:
Primo anno: **160 ore di cui 80 teoriche**
Secondo anno: **140 ore di cui 60 teoriche**
Terzo anno: **120 ore di cui 40 teoriche**

La formazione deve essere strutturata e "certificabile", può essere svolta in azienda anche quella teorica professionale e trasversale solo nel caso d'impresa con capacità formativa dichiarata, secondo i criteri concordati e sulla base della normativa vigente (nazionale e regionale). - Sono confermati gli Organismi paritetici nazionali e territoriali con compiti di definire profili formativi, moduli formativi, facilitare i rapporti con i centri di formazione,

monitorare l'utilizzo dell'apprendistato nella categoria e nei singoli territori. - È stato definito l'incontro annuale tra Azienda ed Rsu per verificare l'utilizzo dell'apprendistato e la formazione effettuata. - Periodo di prova di effettiva prestazione lavorativa: 20 giorni per operai, 30 giorni per impiegati. - Lettera di assunzione scritta con qualifica iniziale e finale, progressivo inquadramento e retribuzione con al-

legato Piano di Formazione individuale. - Sul trattamento di malattia ed infortunio la norma è rimasta invariata, per le imprese gli oneri sono corrispondenti a quelli dei dipendenti con qualifica operaia. Essendo che per gli apprendisti, com'è noto, non è prevista l'integrazione a carico dell'Inps, si è definito un impegno congiunto ad una verifica su questa materia con l'Istituto. - Previdenza integrativa: il

contributo a carico dell'impresa è elevato al 1,5% della retribuzione. È questa una novità che riconosce all'apprendista che sceglie di aderire al Fondo integrativo della categoria, Cometa, un contributo a carico dell'impresa più elevato di quello previsto per gli altri dipendenti.

Tratto dalla nota informativa "Uffsind 39" del 25 gennaio 2006 a cura Ufficio sindacale della Fiom nazionale.

Qualifica conseguibile	Durata e titolo di studio	Inquadramento e retribuzione PRIMO PERIODO	Inquadramento e retribuzione SECONDO PERIODO	Inquadramento e retribuzione TERZO PERIODO
3ª categoria	24 mesi (solo per addetti a produzione in serie semplici)	Primi 8 mesi: 1ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 8 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 8 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 3ª categoria)
3ª categoria	36 mesi (con diploma inerente)	Primi 12 mesi: 1ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 12 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 12 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 3ª categoria)
3ª categoria	42 mesi	Primi 14 mesi: 1ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 14 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 14 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 3ª categoria)
4ª categoria	52 mesi	Primi 18 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 17 mesi: 3ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 17 mesi: 3ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 4ª categoria)
4ª categoria	46 mesi (con diploma inerente)	Primi 16 mesi: 2ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 15 mesi: 3ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 15 mesi: 3ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 4ª categoria)
5ª categoria	34 mesi (con laurea inerente)	Primi 12 mesi: 3ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 11 mesi: 4ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 11 mesi: 4ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 5ª categoria)
5ª categoria	54 mesi (con diploma inerente)	Primi 18 mesi: 3ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 18 mesi: 4ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 18 mesi: 4ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 5ª categoria)
5ª categoria	60 mesi	Primi 20 mesi: 3ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 20 mesi: 4ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 20 mesi: 4ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 5ª categoria)
6ª categoria	38 mesi (con laurea inerente)	Primi 13 mesi: 4ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 13 mesi: 5ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 12 mesi: 5ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 6ª categoria)
7ª categoria	42 mesi (con laurea inerente)	Primi 14 mesi: 5ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Secondi 14 mesi: 6ª categoria e retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale	Ultimi 14 mesi: 6ª categoria e retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione (cioè 7ª categoria)

CONTRATTAZIONE ALLA FIAT

RSU: tra apprendisti e operai occorre applicare parità di trattamento



L'accordo raggiunto con Federmeccanica il 19 gennaio 2006 sull'apprendistato, definisce che al lavoratore assunto con contratto di apprendistato, l'azienda deve erogare la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento definita con il contratto nazionale (i minimi contrattuali). L'accordo nazionale quindi non prevede che il lavoratore apprendista percepisca il salario contrattato con gli accordi aziendali. Per queste ragioni,

le segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm e Fismic, e il coordinamento nazionale della RSU Fiat hanno definito nella piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale, la richiesta della parità retributiva a livello aziendale per i lavoratori assunti come apprendisti. Questa richiesta la Fiom la estenderà anche nella aziende bresciane dove si esercita la contrattazione aziendale, alcuni accordi su questo tema sono già stati raggiunti.



ORARI UFFICIO VERTENZE

L'ufficio vertenze della Fiom Cgil a Brescia in via Folonari, 20 (primo piano) è aperto: tutti i giorni dalle: 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.